



1425

9394

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione del contributo della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per interventi nelle categorie "Fame del mondo", "Calamità naturali", "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" e "Conservazione dei beni culturali"

- ANNO 2022 -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

I criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale sono attualmente disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, "*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale*" (d'ora in poi "Regolamento").

Il Regolamento individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale (articolo 2, comma 1), conformemente ai cinque settori previsti dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come integrati dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione di beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti locali territoriali).

L'articolo 2 del Regolamento fornisce una descrizione dettagliata degli interventi straordinari che possono essere ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, nell'ambito delle categorie definite dalla legge. La norma precisa, in particolare, gli ambiti degli interventi ammessi a riparto:

- per gli interventi di **assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati**, sono inclusi nella platea dei destinatari i soggetti ai quali, secondo la normativa vigente, sono



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

riconosciute forme di protezione internazionale o umanitaria ed i soggetti che hanno fatto richiesta di tale protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia;

- per gli interventi in caso di **calamità naturali**, è richiesta la finalizzazione all'attività di realizzazione di opere, studi, lavori, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici. Viene, inoltre, precisato che il ripristino dei beni riguarda i beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni di calamità naturali ammesse al riparto;
- con riferimento alla **conservazione di beni culturali**, deve trattarsi di interventi volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili - ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica - o mobili, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. Il Regolamento richiede che sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Si segnala che l'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha stabilito un vincolo di destinazione delle risorse destinate a tale categorie prevedendo che *“Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, (...) derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998”*;
- gli interventi di contrasto alla **fame nel mondo** devono essere diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- relativamente agli interventi per gli **immobili adibiti all'istruzione scolastica**, essi consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici.

L'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha stabilito che *“Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica”*. Conseguentemente per la categoria “Edilizia scolastica” la somma disponibile è trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri direttamente al Ministero dell'istruzione e del merito.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dalla prossima ripartizione - anno 2023, è prevista un'ulteriore categoria di interventi, *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*

Gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere della **straordinarietà**, consistente nella effettiva estraneità rispetto all'attività ordinaria e alla corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati. Deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie ordinarie. Gli interventi – fatta eccezione per quelli destinati al contrasto alla fame nel mondo - devono, infine, essere eseguiti sul territorio italiano. I **soggetti** che possono accedere alla ripartizione (articolo 3) sono: pubbliche amministrazioni; persone giuridiche; enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano con fine di lucro.

I criteri di ripartizione

L'articolo 2-*bis* del D.P.R. n. 76 del 1998 – introdotto dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 - definisce specifici criteri di ripartizione del beneficio.

Anche per la ripartizione del 2022, vige il criterio previsto dal comma 1 dell'art. 2-*bis*, per il quale la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è ripartita - di regola - in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. Per effetto dell'articolo 46-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

mille IRPEF di pertinenza dello Stato” in euro 86.023.133,00. In applicazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022, il d.P.C.M. n. 584/Bil del 30 novembre 2022 ha disposto l’assegnazione al capitolo 224 di ulteriori 17.306.169,00. Pertanto, la dotazione di bilancio destinata alla ripartizione della quota dell’otto per mille per l’annualità 2022 è di euro **103.329.302,00**.

Ai sensi del sopra richiamato articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014, con decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo dell’8 giugno 2023, è stata destinata all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo una quota pari al 20% dell’intero ammontare dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, ossia la somma di euro **20.665.860,40**.

Le risorse disponibili, all’esito della devoluzione all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della quota di competenza, sono pari ad euro **82.663.441,60**.

Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del d.P.R. 76 del 1998, tali risorse devono essere ripartite in cinque quote uguali, da destinare rispettivamente a ciascuna categoria di interventi.

Per l’annualità 2022 ciascuna categoria di intervento dispone di una dotazione iniziale di **16.532.688,32 euro**.

L’articolo 8-ter, comma 5, del Regolamento stabilisce che i risparmi di spesa realizzati sui contributi erogati devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Pertanto, la dotazione di ciascuna categoria viene incrementata dei risparmi di spesa realizzati sui contributi assegnati agli interventi rientranti nella medesima categoria, e precisamente:

Categoria di intervento	Risparmi di spesa* euro	Dotazione per categoria - euro
Conservazione dei beni culturali *riferimento 48/BIL del 2022, 18.794,65 €; 394/BIL del 2022, 195.348,96 €; 395/BIL del 2022, 362.902,53 €	+ 577.046,14	17.109.734,46
Calamità naturali *riferimento 394/BIL del 2022, 22.108,79 €	+ 22.108,79	16.554.797,11
Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati *riferimento 566/BIL del 2022, 11.490,60 €	+ 11.490,60	16.544.178,92
Fame nel mondo	+ 0	16.532.688,32
Edilizia scolastica	+ 0	16.532.688,32



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

All'esito dell'istruttoria svolta, in riferimento alla categoria "**Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati**" risultano finanziabili tutti i **37** interventi ammessi in graduatoria, per un importo complessivo di **euro 4.014.238,68**. Essendo tale cifra inferiore a quella disponibile, viene a determinarsi un residuo di ripartizione pari a euro 12.529.940,24.

Con riferimento alla categoria "Conservazione di beni culturali", secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato D.S.G. 21 gennaio 2022 recante i parametri per la ripartizione 2022 le risorse della categoria sono destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto-legge n. 189 del 2016 ed, esaurita la graduatoria di tali interventi, si procede all'assegnazione delle somme restanti agli altri progetti presentati per la medesima categoria.

Dalle valutazioni effettuate dalla competente Commissione, risulta che per la categoria "**Conservazione di beni culturali**" risultano finanziabili 12 interventi correlati agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 8 interventi estranei all'area interessata dal sisma, per un totale di **20** progetti ed un ammontare complessivo di **euro 12.412.490,54**. L'importo totale dei progetti ammessi a finanziamento (allegati BC 4.1. e BC 4.2.) non esaurisce la somma attribuita alla categoria, pari a euro 33.483.091,38, pertanto residua un importo non distribuito di euro 21.070.600,84 che sarà utilizzato nella ripartizione dei fondi anno 2023.

Per le restanti categorie di intervento, "Calamità naturali" e "Fame nel mondo", la dotazione disponibile è sufficiente a finanziare solo parte dei progetti ammessi in graduatoria.

Nel dettaglio, con riferimento alla categoria "**Calamità naturali**", la dotazione disponibile, pari a euro 16.621.475,82, risulta sufficiente a coprire integralmente soltanto i primi **8** progetti in graduatoria, per un importo complessivo di **euro 16.071.283,98**. I progetti finanziati rappresenterebbero solo il 32% di quelli inseriti nella graduatoria. La somma residua spettante alla categoria, pari a euro 550.191,83, risulta esigua rispetto all'importo dell'intervento collocatosi nono in graduatoria, del valore di euro 3.408.796,71.

Con riferimento alla categoria "**Fame nel mondo**", risultano finanziabili **58** progetti per un importo complessivo di **euro 16.457.943,09**. Il residuo non distribuito di euro 74.745,23 non è sufficiente a finanziare il progetto che segue in graduatoria.

Attesa la derogabilità del criterio di cui all'articolo 2-bis, comma 2, nella gestione dei residui di ripartizione, occorre individuare le modalità di impiego più idonee delle somme residue delle singole categorie. La deroga non si estende al residuo della categoria "Conservazione di beni



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

culturali” poiché l’articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 imprime a tali risorse un vincolo di destinazione in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Pertanto, il residuo della categoria deve essere riassegnato al capitolo 224 del bilancio per essere distribuito l’anno prossimo in favore degli interventi riguardanti i beni culturali di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017.

Con riferimento alla categoria “Calamità naturali”, il residuo della ripartizione, sebbene di importo rilevante (euro 550.191,83), non è sufficiente a finanziare il nono intervento in graduatoria. Al fine di ampliare la platea dei beneficiari del contributo della categoria “Calamità naturali”, nella prospettiva dell’efficiente distribuzione delle risorse, è possibile impiegare una quota parte del residuo di ripartizione della categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” per consentire il finanziamento del progetto collocatosi nono in graduatoria, che altrimenti non risulterebbe sufficientemente e utilmente finanziato. Di conseguenza, la dotazione della categoria “Calamità naturali” raggiunge l’importo definitivo distribuito di euro **19.480.080,69**.

Un ragionamento differente riguarda la categoria “Fame nel mondo”, per la quale si determina un residuo di ripartizione di euro 74.745, 23. La dotazione disponibile per il 2022 consente il finanziamento di 58 progetti a cui occorre aggiungere gli altri progetti finanziati con la quota del 20 per cento del totale generale dei fondi, pari ad euro 20.665.860,40, destinati all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Un ulteriore ampliamento delle risorse determinerebbe uno squilibrio tra le categorie.

Si consideri che, a decorrere dalla ripartizione del 2023, risulta ampiamente modificato l’impianto normativo dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale, per effetto dell’entrata in vigore del citato articolo 8 del decreto-legge n. 105 del 2023, che introduce l’ulteriore categoria di interventi del “*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*”, nonché dell’articolo 46-bis, del decreto-legge n. 146 del 2019, che consente al contribuente di scegliere la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale.

Appare coerente con le recenti modifiche normative riassegnare al capitolo 224, per la ripartizione del prossimo anno, gli importi residui delle categorie “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” euro 9.671.335,36 e “Fame nel mondo” euro 74.745, 23.

Definita la somma disponibile per la ripartizione, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle domande di contributo presentate per le categorie: fame nel mondo, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, calamità naturali, conservazione di beni culturali, otteniamo la seguente situazione complessiva.

